Deliberazione n° 6



COMUNE DI VAL LIONA

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **quindici** del mese di **febbraio** alle ore **19:30** nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione Ordinaria, sotto la presidenza del Sig. Fipponi Maurizio e la partecipazione del Segretario Comunale Di Como Roberta:

Presenti / Assenti

Eseguito l'appello è quanto segue:

Fipponi Maurizio Presente Cellina Claudia - Maria Presente Chiodi Gian Evaristo **Presente Borgese Pasquale detto Francesco** Presente Gusella Gianni Presente **Preto Martini Marta Presente Peotta Cesare** Assente **Baldan Adriano** Presente Presente Pasqualotto Angelica Lazzari Antonio Presente Litturi Ilenia Presente **Presente** Chiodi Giampaolo detto Paolo Nanfioli Bruno Presente

Presenti n° 12 - Assenti n° 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Sindaco Fipponi Maurizio invita l'assessore Gusella Gianni a presentare l'argomento.

Assessore Gusella Gianni: illustra la proposta di delibera.

Consigliere Lazzari Antonio: per le motivazioni già espresse nella delibera precedente, anticipa voto contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
- tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile
- tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

PRESO ATTO delle modifiche intervenute in materia di IMU ad opera della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui all'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune:

PRESO ATTO altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: "L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali";

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0.2 punti percentuali":

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, considerate di lusso;

RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze "si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica";

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che "l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione";

EVIDENZIATO che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

PRESO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo "D", è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a *proprio* favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce:" Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata";

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che "l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677";

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune "può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile";

EVIDENZIATO nel 2019 non è più vigente il blocco operato dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, che imponeva il divieto di aumentare aliquote e tariffe dei tributi locali;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare nr.8 del 15/02/2018 avente per oggetto: "imposta municipale propria (IMU) – approvazione aliquote per l'anno 2018;

VISTO il regolamento per la gestione dell'imposta unica comunale approvato con deliberazione consiliare nr.7 del 15/2/2018;

RITENUTO opportuno confermare le medesime aliquote IMU già approvate nel 2018;

CONSIDERATO che le aliquote da applicare per l'anno 2019 sono così riassunte:

- 3,6 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie A1, A8 e A9 nonché per le relative pertinenze dall'imposta dovuta si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 (duecento/00), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione:
- 8,0 per mille per tutti gli altri immobili;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento":

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione:

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità ivi indicate;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2019/2021 e il documento unico di Programmazione in corso di approvazione in questa seduta consiliare;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è
attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione
agli obiettivi dell'ente;

VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto pervenuto, in atti prot. gen. n. 1267 del 13/02/2019;

VISTO il Decreto Sindacale nr.19 di reg. del 28/12/2018, con il quale è stato attributo alla rag. Pistore Laura, istruttore direttivo cat.D1/D4 l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa-Tributaria;

VISTO il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

In conformità dell'esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato e proclamato:

Consiglieri presenti n. 12

Voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 4 (Antonio LAZZARI, Ilenia LITTURI, Giampaolo detto Paolo CHIODI e Bruno NANFIOLI), astenuti n. ***, legalmente espressi.

DELIBERA

- 1) **DI CONSIDERARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI CONFERMARE** per l'anno 2019 le seguenti aliquote:
 - 3,6 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie A1, A8 e A9 nonché per le relative pertinenze dall'imposta dovuta si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 (duecento/00), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 - 8,0 per mille per tutti gli altri immobili.
- 3) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze come specificato in premessa.

--=oOo=--

Con successiva votazione, voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 4 (Antonio LAZZARI, Ilenia LITTURI, Giampaolo detto Paolo CHIODI e Bruno NANFIOLI), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, in ragione dell'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

AREA INTERESSATA VISTO: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa	IL RESPONSABILE F.to Pistore Laura
AREA SERVIZI FINANZIARI VISTO: Parere favorevole per la regolarità contabile	IL RESPONSABILE F.to Bellini Gianna

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.to Fipponi Maurizio IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Di Como Roberta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000.

Registro delle pubblicazioni n° 224

Val Liona, lì 06-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Di Como Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio che la presente deliberazione, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000, è divenuta esecutiva in data **16-03-2019**

Val Liona, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE Di Como Roberta

Copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.

Val Liona, lì 06-03-2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO

COMUNE DI VAL LIONA

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale n.4 del 24/01/2019 avente ad oggetto TASSA SUI RIFIUTI – T.A.RI. – e "Piano economico finanziario per la gestione del sevizio di gestione raccolta dei Rifiuti Urbani e igiene ambientale ANNO 2019"; n.5 del 24/01/2019 Tributo Comunale servizi indivisibili TASI conferma aliquote anno 2019; n.6 del 24/01/2019; Imposta Municipale propria IMU conferma aliquote 2019

Il Revisore Unico,

ESAMINATE

Le proposte di deliberazione del Consiglio Comunale n.4, n.5 e n.6 del 24/01/2019 avente ad oggetto "TASSA SUI RIFIUTI – T.A.RI. – " e il Piano economico finanziario per la gestione del sevizio di gestione raccolta dei Rifiuti Urbani e igiene ambientale ANNO 2019; Tributo Comunale servizi indivisibili TASI conferma aliquote anno 2019; Imposta Municipale propria IMU conferma aliquote 2019

RICHIAMATO

- L'art. 239 DEL d.Lgs. 267/2000, il quale prevede:
 - 1. al comma 1, lett. b), n. 7, che l'Organo di Revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;
 - 2. al comma 1-bis, che " ... nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori ...";
- L'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001, così come modificato dalla Legge N. 296/2006, il quale dispone che il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio a cui il medesimo bilancio di Previsione fa riferimento;

CONSIDERATO

- che l'Ente deve provvedere ad adottare le aliquote e detrazioni per i tributi relative all'anno 2019;
- che il Regolamento tiene in debita considerazione, nella sostanza, le disposizioni normative vigenti in materia e aderente alle fonti normative istitutive ed alle successive modifiche ed integrazioni;
- che l'adozione delle tariffe dei tributi succitati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, risponde alla vigente normativa, e rispetta i limiti imposti dalla stessa;

- il contenuto delle proposte di deliberazione risulta coordinato con il Regolamento nella versione proposta al Consiglio Comunale;

VISTI

- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;
- il D. Lgs. 267/2000;
- i parere di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del servizio Economico Finanziario, tenuto conto delle competenze ad esso attribuite dall'art. 49, comma1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

Per quanto di competenza, parere favorevole alle proposte di delibera n.4, n.5 e n.6 del 24/01/2019 nonché al Piano Finanziario e Relazione di accompagnamento per la T.A.RI. anno 2019.

Val Liona, 12/02/19

Il Revisore Unico

Dott. Massimo Cavallari

Olin Offen